

Spett.le

MIUR

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali

ed al **Ministro pro tempore**

Spett.le

MEF

Direzione centrale per le politiche del personale

Roma (00187) – Via XX Settembre, 97

ed al **Ministro pro tempore**

Dipartimento della Funzione Pubblica

**Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle
pubbliche amministrazioni**

Oggetto: Atto di diffida e messa in mora ex lege

La presente Organizzazione Sindacale Cobas- Comitati di Base della Scuola, con sede legale in viale Manzoni, 55 - 00185 – Roma, agisce in nome e per conto dei propri iscritti, rappresentati e difesi, in questa fase, dalla sottoscritta Organizzazione sindacale nella persona del rappresentante legale pro tempore Giuseppe Giampietro:

Premesso che:

L'articolo 5, comma 8 del Decreto-legge 95/2012, come convertito in Legge, prevede che :

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

che successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 24 luglio 2012, emanava il messaggio n. 113/2012, affermando *che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruito al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato;*

Visto l'articolo 31 della Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 36 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile;

Visto l'articolo 2109 del C.c;

Visto il Decreto legislativo , testo coordinato 30.03.2001 n° 165 , G.U. 09.05.2001 -Articolo 2 e Articolo 40;

Visto l'art. 13 e art. 19 comma 2 del CCNL Comparto Scuola vigente;

Visto l'accordo di interpretazione autentica dell'articolo 19 del C.C.N.L. - comparto scuola - sottoscritto il 4 agosto 1995:

Rilevato il carattere anche di diritto quesito delle ferie e retribuzione delle medesime, a tal proposito la **corte dei conti, sez. unite 7/2007** ha statuito: “12. *L'affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155; 10 febbraio 1993 n. 39), ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l'attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell'ordinamento comunitario (articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un'ottica di accentuata tutela dell'interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee (Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C-459/02; 14 febbraio 1990, causa C-350/88; 3 maggio 1978, causa 112/77)”.*

Rilevato che lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze v con circolare del 25 marzo 2003, n. 17 **affermava che** *l'accordo di interpretazione autentica dell'articolo 19 del C.C.N.L. - comparto scuola - sottoscritto il 4 agosto 1995, ha lo scopo di equiparare dal punto di vista della fruizione delle ferie il personale docente a tempo determinato con quello a tempo indeterminato. I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio-agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l'obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. Proprio per tali motivazioni l'accordo integrativo stabilisce che si dia luogo al pagamento sostitutivo.*

Visto il carattere non retroattivo dell'articolo **5, comma 8 del Decreto-legge 95/2012 e sua conversione in Legge e vista la nota** la nota 32937 del 6 agosto 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che in risposta a quesito dell'ANCI, affermava che il divieto di pagamento delle ferie, in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore della disposizione "poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista".

Visto anche il messaggio (il numero 124.086 di giorno 26 luglio 2012), dell'INPS nel quale assicura la monetizzazione delle ferie ai propri dipendenti, sancendo il principio di irretroattività della norma ut supra citata;

stante la estensibilità in via analogica delle dette interpretazioni ;

Tanto premesso,

La presente Organizzazione Sindacale Cobas- Comitati di Base della Scuola, con sede legale in viale Manzoni, 55 - 00185 – Roma, che ora agisce in nome e per conto dei propri iscritti, rappresentati e difesi, in questa fase, dalla sottoscritta Organizzazione sindacale nella persona del rappresentante legale pro tempore

DIFFIDA

il MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) con sede in Roma in Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA ed il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) **Direzione centrale per le politiche del personale con sede in Roma (00187) – Via XX Settembre, 97** , nella persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, dall'adottare qualsiasi atto pregiudicante il diritto quesito al pagamento delle ferie non fruito del personale scolastico, sia esso assunto a tempo indeterminato che a tempo determinato;

e conseguentemente **intima** il MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) con sede in Roma in Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA ed il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) **Direzione centrale per le politiche del personale con sede in Roma (00187) – Via XX Settembre, 97** ad ogni effetto di legge, a provvedere al pagamento delle somme dovute, per le ferie non fruito ed in particolar modo per i *docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità*, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente e si chiede altresì la contestuale regolarizzazione contributiva e previdenziale relativa al pagamento delle ferie non fruito .

In mancanza, si procederà nelle dovute sedi giudiziarie.

La presente interrompe ogni prescrizione ed ha valore formale di messa in mora ex lege.

Confidando nella risoluzione bonaria della detta questione e problematica, si rimane in attesa di riscontro, confidando altresì nell'intervento del M.I.U.R in qualità di datore di lavoro del personale scolastico che si rappresenta, presso il competente M.E.F in qualità di soggetto predisposto all'effettuazione del pagamento degli emolumenti retributivi a favore del personale ivi considerato .

Il rappresentante legale pro tempore

(Giuseppe Giampietro)

